



Comune di Genazzano

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Città d'Arte e dell'Infiorata

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:
ASSISTENZA EDUCATIVO CULTURALE ALUNNI MINORI
DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA-
PRIMARIAE SECONDARIE DI 1° GRADO
DAL 01/01/2021 AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO
2022/2023.**

CIG [8459818EA6]

CPV: 85320000-8

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI, NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO, VALORE COMPLESSIVO E DURATA DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni Generali, in seguito denominate "Capitolato", regolano l'affidamento del Servizio di Assistenza Educativa, in seguito denominato "Servizio". Il servizio è rivolto ad alunni diversamente abili (di seguito denominati "alunni"), residenti nel Comune di Genazzano, frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile in collaborazione coi servizi territoriali specifici ed intende favorire l'inserimento dell'alunno, la socializzazione, lo stimolo individuale, la conquista dell'autonomia personale e all'integrazione in tutti i diversi livelli dell'offerta formativa tale da elevare la qualità della vita del minore. Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale Legge 104/92, D.lgs 112/98, Legge 328/00 e Regionale L.R. 29/92.

La durata dell'appalto è dal 01/01/2021 al termine dell'anno scolastico 2022/2023 con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata.

Si precisa che la previsione del rinnovo è rimessa totalmente alla discrezionalità (oggettiva) del Comune.

L'importo a base d'asta è pari a € 133.700,00 oltre IVA al 5% in ragione di € 6.688,50 e così per un totale di € **140.458,50**.

Si precisa che non sussistono, nell'affidamento del servizio in oggetto, oneri da interferenza (art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/2008).

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario alle condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Il monte ore per il periodo di affidamento indicativo dei servizi richiesti, stimato in via presunta sulla base dell'attuale bisogno assistenziale, ammonta a 6.825 ore (monte ore minimo che l'aggiudicatario è tenuto a garantire).

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato. Il costo dell'eventuale pasto consumato dal personale presso la struttura scolastica è a totale carico dell'aggiudicatario.

Il monte ore massimo potrà essere aumentato in ragione del ribasso praticato dall'aggiudicatario dell'appalto, il cui relativo importo sarà reinvestito nel servizio.

Si precisa che detta quantificazione è puramente indicativa, essendo il reale fabbisogno legato all'analisi del bisogno assistenziale e alla richiesta dell'utenza, pertanto il Comune di Genazzano, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali.

La Ditta appaltatrice è pertanto tenuta ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione.

L'appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna relativamente alle variazioni richieste obbligandosi espressamente a rispettarle e a garantirne l'espletamento purché le stesse rientrino nel 30% in eccesso o in difetto rispetto al servizio aggiudicato con il presente appalto.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza di cui all'art. 7 c3 D.Lgs 626/1994 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. A9 Legge 123/2007. Pertanto non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. E gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0 (zero).

Art. 2 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio AEC dovrà essere strettamente interconnesso con tutte le altre figure presenti negli istituti scolastici finalizzate a fornire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) in stretta sinergia tra loro al fine di garantire l'integrazione dell'alunno diversamente abile nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

L'AEC garantita dal Comune dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione favorendo i rapporti con i coetanei ed alla valorizzazione di abilità personali;

Il fabbisogno orario di AEC per singolo Istituto, nei limiti massimi del monte ore fissato dal presente Capitolato, sarà nell'ambito del GLH d' Istituto.

L'Amministrazione Comunale, tramite il personale del Servizio Sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e si riserva di effettuare verifiche preventive e periodiche, volte a monitorare l'andamento del servizio a favore degli alunni fruitori dello stesso.

Nel monte ore sono comprese le riunioni programmatiche e di verifica, mentre sono escluse le ore per la formazione e aggiornamento generale del personale, che sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le ore di partecipazione alle riunioni di cui sopra, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, indicate e conteggiate separatamente sulla scheda riepilogativa mensile, che andrà allegata alla fattura mensile come previsto nell'art. 6, lettera C del presente Capitolato.

Agli alunni che debbano sostenere gli esami di terza media dovrà essere assicurata l'assistenza per tutta la durata degli stessi, previa specifica richiesta da inoltrare a cura del Dirigente Scolastico al Comune.

In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione dell'alunno alle uscite e le modalità di assistenza.

Non è consentita la partecipazione da parte del personale della ditta aggiudicataria ad uscite non concordate preventivamente con il Comune e da esso autorizzate.

In caso di assenza da scuola dell'alunno, per un periodo superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno.

In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, l'intervento si intenderà concluso, per le ore relative al singolo intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

Il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Ditta Aggiudicataria e dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

ART. 3 - PROFESSIONALITA' SPECIFICHE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In relazione al servizio, come delineato nei punti precedenti, la ditta aggiudicataria è tenuta ad impiegare, nelle attività di esecuzione dello stesso, personale con almeno una delle seguenti qualifiche professionali:

- a) educatore professionale;
- b) assistente educativo (AEC o AES), acquisito mediante corsi di formazione professionale riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 4 – METODO DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.

L'affidamento del Servizio avverrà con gara d' appalto mediante "Procedura aperta" ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, del D.Lgs. 50/2016 valutabile sulla base dei punteggi attribuiti secondo i sottoelencati parametri.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, redigere un elaborato tecnico, organizzativo e gestionale, in raccordo con gli indirizzi, gli obiettivi ed i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto.

Il suddetto elaborato, a pena di esclusione, dovrà essere composto da un massimo di n. 15 fogli, formato A4, grandezza del carattere n. 12 e dovrà dettagliare quanto segue, tenendo conto dei pesi sotto indicati a base di valutazione delle offerte:

- **Progetto per la gestione del servizio: massimo 70 punti**
- **Offerta economica: massimo 30 punti**

A) Offerta tecnica Progetto gestionale	MAX 70 Punti
A1. Capacità progettuale: max punti 30	
1) Chiarezza nell'esposizione dell'elaborato tecnico e rispondenza del progetto alle caratteristiche richieste nel capitolato	Max punti 15
2) Criteri e modalità di presa in carico del caso.	Max punti 10
3) Modalità di collaborazione con i servizi sociali comunali.	Max punti 5
Totale A1.	MAX 30 punti
A2. Merito tecnico e affidabilità dell'impresa:	
1) Esperienza dell'impresa, con particolare riferimento all'attività documentata nella gestione di servizi identici a quello richiesto. Vengono considerate al fine del punteggio le sole attività/servizi certificati da dichiarazioni emesse in autocertificazione. (Punti 0,5 per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi).	Max punti 7
2) Conoscenza tecnica delle problematiche specifiche dell'handicap anche in relazione al territorio di riferimento.	Max punti 2
3) Monitoraggio e coordinamento. Esistenza di un sistema interno di verifica e controllo applicabile al servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.	Max punti 5
4) Esperienza delle figure professionali coinvolte nel servizio così come specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto. • Coordinatore: 1 punto ogni tre anni di esperienza. Max 3 punti • Personale impiegato nel servizio con almeno tre anni di esperienza: 0,50 punti per ogni operatore con tale requisito. Max 5 punti	Max punti 8
5) Collaborazione attiva con il territorio di riferimento (presenza a comitati istituzionali, realizzazione di progetti volti ad implementare i servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti alla cittadinanza). (1 punto per ogni attività)	Max 5 punti

6) Formazione rivolta al personale AEC per il triennio 2017-2019 per un minimo di 50 ore annue volta all'aggiornamento professionale finanziata da Enti pubblici o privati con rilascio di attestato riconosciuto. (1 punto per ogni corso realizzato)	Max 3 punti
Totale A2.	MAX 30 punti
A3. Programma e numero ore di aggiornamento, formazione e supervisione che la Ditta si impegna ad applicare al personale destinato alla gestione del servizio di cui al presente appalto ad integrazione del monte ore annuo minimo richiesto dal presente capitolato all'art. 5 (12 ore annue di formazione): Max punti 5	
Per il calcolo dei punteggi di cui al presente punto, viene applicata la seguente formula matematica: Xe = numero ore effettuate considerate X 5/ numero ore effettuate maggiore	Max punti 5
Totale A3.	MAX 5 punti
A4. Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio che si intendono attuare nel corso dell'anno di durata dell'incarico, esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria.	Max punti 5
Totale A4.	MAX 5 punti
TOTALE OFFERTA TECNICA (A1+A2+A3+A4)	MAX 70 Punti

L'assegnazione dei punteggi di cui alle precedenti lettere A1, A2.2), A2.3), A4, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno
- Σ = sommatoria

Il coefficiente V(a), relativo agli elementi qualitativi, sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti tra zero e uno, dai singoli commissari.

Il coefficiente V(a), relativo agli elementi qualitativi, sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti, tra zero e uno, dai singoli commissari secondo i seguenti giudizi: eccellente=1; ottimo=0,8; buono=0,6; discreto=0,4; sufficiente=0,2; insufficiente=0.

Il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti in base alla precedente formula - C(a) = Σ [W_i*V(a)_i], e dalla somma del punteggio che verrà attribuito in base agli elementi di valutazione di cui alle precedenti lettere A2.1), A2.4), A2.5), A2.6), A3, .

Costituisce motivo di esclusione dalla gara, e preclude l'apertura dell'offerta economica, l'assegnazione di un punteggio inferiore a 35 punti risultante dalla somma del punteggio assegnato per l'offerta tecnica;

B) Offerta economica: massimo 30 punti.

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso, agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$P = \frac{P.b.}{P.o.} \times 30$$

Dove:

P = punteggio da assegnare al concorrente in esame;

P.o. = prezzo offerto dal concorrente in esame;

P.b. = prezzo più basso offerto in gara;

30 è il coefficiente massimo assegnato al prezzo più basso offerto.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario è tenuto a gestire il Servizio nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dell’elaborato tecnico ed organizzativo presentato in sede di gara e di quanto disposto dal presente capitolato.

Per l’ottimale svolgimento del servizio, l’Aggiudicataria individuerà la figura del Referente/Coordinatore che dovrà:

- assicurare l’avvio del servizio secondo quanto disposto nel “Piano Operativo” elaborato dall’Ufficio Servizi Sociali e garantire le modifiche e gli adeguamenti, per mutate esigenze assistenziali degli alunni, su comunicazione scritta dell’Ufficio Servizi Sociali stesso;
- assicurare i necessari contatti con l’Ufficio Servizi Sociali e con le scuole di riferimento;
- assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale;
- garantire la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente;
- provvedere a garantire gli interventi in caso di sciopero;
- curare i periodi di affiancamento per il personale di nuovo inserimento, secondo le modalità definite dal contratto;
- assicurare la partecipazione degli operatori di riferimento ai GLHO organizzati dalla scuola;
- provvedere alla gestione dei dati informativi;
- erogare il Servizio durante l’orario di svolgimento delle lezioni. Saranno assunti specifici accordi per esigenze particolari (es. accompagnamento a lezioni itineranti o gite culturali secondo le modalità previste nell’ art.2 del presente Capitolato);
- essere garante verso il Comune delle prestazioni rese dal proprio personale sulla base dei compiti specifici richiesti nel P.E.I. (comunque rientranti tra quelli individuati nel presente capitolato);
- garantire l’avvio di un nuovo intervento entro tre giorni dalla richiesta avanzata dal Comune;
- impegnarsi ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e s.m. e i., al fine di assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva degli scioperi. Ogni variazione del suddetto accordo sarà comunicata dal Comune all’Aggiudicataria;
- impegnarsi ad assicurare la continuità di rapporto tra il personale impiegato a scuola e l’alunno diversamente abile limitando al massimo la rotazione e il turn over tra operatori;
- essere responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia. Nello svolgimento delle proprie funzioni gli operatori debbono rendere riconoscibile uno stile professionale, costituito, tra l’altro, da abbigliamento adeguato e da tesserino visibile di riconoscimento, recante la qualifica;
- dovrà essere responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro;
- dovrà impegnarsi a sostituire l’operatore o il coordinatore che per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato;

- redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato circa le ore di presenza a scuola per singolo alunno diversamente abile. Tali schede verranno mensilmente trasmesse all'Ufficio Servizi Sociali della stazione appaltante;
- per le attività precedentemente indicate, garantire all'Amministrazione piena collaborazione per lo sviluppo del servizio in termini di ottimizzazione delle prestazioni. Analogamente, l'aggiudicataria garantisce la propria disponibilità a collaborare con il Servizio Sociale del Comune accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di:

- rilevare i lavoratori, soci e/o dipendenti in servizio presso la precedente Ditta affidataria (C.D. clausola sociale di cui all'art. 50 D.Lgs. 50/2016), che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro ed in possesso dei titoli professionali richiesti nel presente capitolato, riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali acquisite;
 - garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità. Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nome dell'operatore supplente, dovrà essere data tempestiva informazione alla stazione appaltante;
 - rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria, applicare i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e degli eventuali contratti integrativi;
 - comunicare che è fatto divieto al coordinatore ed agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con i beneficiari del servizio;
- (l'affidamento della gestione del servizio in oggetto, non instaura alcun rapporto di lavoro tra la stazione appaltante ed i singoli lavoratori e/o dipendenti dell'affidatario, e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio);
- verificare sotto la propria responsabilità i requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato, l'idoneità fisica alle mansioni, che dovrà essere accertata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge. L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità di relazione, da mancanza di onestà e moralità, che dovesse venir accertata, sulla base di riscontri oggettivi, dalla stazione appaltante verrà segnalata alla Ditta affidataria, al fine dell'eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso;
 - fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, i nominativi del personale impegnato, con i rispettivi curricula, con i titoli e le esperienze professionali acquisite da ciascun operatore. Tale procedura dovrà essere effettuata ogni qualvolta si verificano sostituzioni di personale;
 - rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - garantire la formazione e l'aggiornamento del personale pari ad almeno 12 ore individuali all'anno, e comunque pari a quanto dichiarato nel Progetto Tecnico presentato ai fini dell'aggiudicazione. Qualora il Comune organizzi a proprio carico attività formative ritenute utili per gli operatori che svolgono le attività di cui al presente capitolato, l' Aggiudicataria è tenuta ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra-servizio e senza ulteriori oneri per il Comune medesimo;
 - attivare a favore degli operatori in servizio opportune occasioni di supervisione psicologica, al fine di elaborare le eventuali difficoltà derivanti da problematiche incontrate nello svolgimento del servizio e all'interno del gruppo stesso;
 - dotare il personale che presta servizio di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

Ai fini della presente gara e relativamente a tutti i dati ed informazioni necessari al suo regolare svolgimento l'affidatario, ai sensi del D. Lgs 196/2003, dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

La stazione appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

All'Ufficio Servizi Sociali della stazione appaltante competono la verifica ed il controllo per assicurare l'unitarietà, l'efficacia e l'efficienza degli interventi, nonché la congruità, qualità e puntualità delle prestazioni del personale.

La verifica in ordine all'andamento del servizio verrà effettuata nell'ambito dei GLHO.

Sarà cura del Dirigente Scolastico rappresentare, all'Ufficio Servizi Sociali, problematiche inerenti la gestione del servizio stesso derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza alcuna informazione preventiva, accertamenti volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso al presente capitolato. L'affidatario è a tal fine tenuto a fornire la propria collaborazione.

L'affidatario garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell'attività professionale oggetto della presente gara, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tal fine, è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico, alla stipula di adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti dei terzi assistiti.

Art. 6 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Genazzano è titolare del servizio così come individuato nel presente Capitolato.

La stazione appaltante, per la durata del contratto, assume a proprio carico i seguenti oneri:

a) la comunicazione alla ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dell'anno scolastico, del "Piano Operativo" del servizio stesso comprensivo delle seguenti indicazioni: scuole in cui attivare il servizio, ore settimanali di servizio per ciascun alunno. Tale Piano Operativo sarà comunicato anche ai Dirigenti Scolastici interessati;

b) la vigilanza ed il controllo delle attività, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed alla normativa vigente, anche mediante procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio;

c) il pagamento, previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte e su presentazione di regolare fattura elettronica, dei corrispettivi dovuti all'affidatario. .

Alla fattura dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo mensile per ogni singolo alunno preso in carico dall'aggiudicatario del servizio. Sul prospetto dovranno essere riportati i seguenti dati:

nominativo dell'operatore, nominativo dell'alunno, istituto frequentato, monte ore mensile lavorato.

La stazione appaltante liquiderà l'importo corrispondente al prezzo orario onnicomprensivo indicato nell'offerta, moltiplicato per il numero delle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state contestate all'affidatario inadempienze; in tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dalla stazione appaltante.

Art. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, è pari al 2% del prezzo base di gara e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria al Comune di Genazzano nelle modalità indicate nel presente capitolato.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali e del pagamento delle penali eventualmente comminate, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria al Comune di Genazzano e rimarrà vincolata per tutta la durata dell'appalto. La garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

L'importo delle garanzie (provvisoria e definitiva) è ridotto del 50% qualora gli operatori economici siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;

b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La garanzia deve:

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957 cod. civ.;
- escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l'inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Tivoli.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito e sarà svincolata in conformità alle norme di legge vigenti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 8 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il nominativo del responsabile amministrativo di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni.

Art. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione e/o il subappalto, anche parziale, del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 10 – PAGAMENTI

Il corrispettivo, onnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, sarà pagato in quote mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture elettroniche, in base al numero delle ore effettivamente erogate.

Sulla fattura deve essere indicato il tipo di servizio, le ore effettive di servizio prestato, il prezzo orario, il codice CIG, il codice univoco ZZ0WIC. Intestate al Comune di Genazzano – Piazza S. Maria 4 – 00030 Genazzano (Rm). C.F. 02424320584 P.IVA 01056511007.

Alla liquidazione si procede previo controllo tecnico ed amministrativo da parte del Responsabile e previa verifica della regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità del Durc comporta la sospensione del pagamento della fattura.

Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In particolare si obbliga ad utilizzare, per

ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Gli estremi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone operate a delegare su di essi.

Art. 12 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'Appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e di conseguenti in materia di appalto e di gestione dei servizi. L'aggiudicatario con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'aggiudicatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni ai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili ecc.
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili sull'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali e comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- d) delle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.13 - INADEMPIENZE E PENALI

Eventuali difformità rispetto alle previsioni del presente capitolato, al contenuto dell'elaborato tecnico presentato in sede di aggiudicazione o alle questioni contabili, saranno contestate all'affidatario, per iscritto, con la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle giustificazioni.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per la quale la stazione appaltante non abbia accolto le giustificazioni addotte, e per ogni caso di carenza, tardiva od incompleta esecuzione del servizio imputabile all'affidatario, la stazione appaltante ha la facoltà, a seconda della gravità del caso e a proprio insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'affidatario penalità variabili da € 100,00 fino al massimo corrispondente al 10% del valore annuo dell'appalto, mediante deduzione dell'importo dal pagamento delle fatture mensili, fatto salvo il diritto per la stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di risolvere il contratto previa notificazione scritta all'affidatario.

E' facoltà della stazione appaltante, qualora l'affidatario non provveda ad adempiere nei termini prescritti, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, ponendo a carico dell'affidatario tutte le spese conseguenti, senza eccezioni.

Art.14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. in ciascuno dei seguenti casi:

- abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario;
- riferite al personale in servizio;
- cessione del contratto;
- subappalto delle prestazioni del servizio di cui al presente Capitolato;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni conseguenti della stazione appaltante.

Nelle ipotesi sopraindicate la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'affidatario, incamerando la cauzione di cui all'art. 7 del presente capitolato a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'affidatario dalle future gare indette dalla stazione appaltante per un periodo di 5 anni.

Art. 15 - FACOLTÀ DI RECESSO

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni novanta, senza che l'affidatario possa pretendere risarcimento di danni o compensazioni di sorta, ai quali l'affidatario dichiara fin d'ora di rinunciare.

Inoltre la stazione appaltante ha facoltà di recesso anche nell'ipotesi di cessione della Ditta aggiudicataria, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e, per le cooperative sociali e loro consorzi, cancellazione dall'Albo Nazionale ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali e che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti si ricorre al giudice ordinario - Foro di Tivoli. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17- SPESE DI GARA

Le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affidatario.

ART. 18 - CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'oneri e di tutte le clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

Per quanto non espressamente previsto in questo Capitolato d'oneri si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti.